



SAMARIA GOSPEL OF LOVE MISSION ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

Sede legale: Via Venezia n. 27 - Scoglitti – frazione di Vittoria – 97019 (RG)

Codice Fiscale: 91016420886

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI DEL 26/03/2026

Il giorno 26/03/2026, alle ore 18:30, in Ragusa, presso lo studio del dottore Claudio Cappello, dottore commercialista iscritto al n. 353 dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per la circoscrizione del Tribunale di Ragusa, sito in Via Ugo La Malfa n. 47, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione "SAMARIA GOSPEL OF LOVE MISSION", per discutere e deliberare in merito al seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifica dello statuto, compresa, in particolare, la modifica della denominazione dell'associazione, al fine di ottenere l'iscrizione della suddetta associazione "SAMARIA GOSPEL OF LOVE MISSION ONLUS", nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (senza richiesta di ottenimento della personalità giuridica);
- 2) delibere inerenti e conseguenziali.

Assume la presidenza dell'Assemblea il sig. Oyibo Robinson Samuel, che

CONSTATA E DA' ATTO

- che la presente Assemblea si è riunita in forma totalitaria
- che la presente Assemblea si svolge in prima convocazione
- che sono presenti, in proprio o per delega, gli associati sotto riportati e precisamente:
- Oyibo Robinson Samuel, nato a Port Harcourt (Nigeria) il 25 ottobre 1965 - codice fiscale YBO RNS 65R25 Z335A

- Di Blasi Maria Giuseppa, nata a Catania (CT) il 28 maggio 1960 – codice fiscale DBLMGS60E68C351Q

- Macauda Agostino, nato a Vittoria (RG) il 11 ottobre 1985 – codice fiscale MCDGTN85R11M088D

- Sciagura Maria, nata a Vittoria (RG) il 15 agosto 1985 – codice fiscale SCGMRA85M55M088T

- Macauda Michele, nato a Vittoria (RG) il 15 settembre 1962 – codice fiscale MCDMHL62P15M088L

- Di Blasi Guglielma, nata a Vittoria (RG) il 11 maggio 1966 – codice fiscale DBLGLL66E51M088E

- Di Blasi Noemi, nata a Vittoria (RG) il 18 agosto 1997 – codice fiscale DBLNMO97M58M088L

- che pertanto sono presenti gli associati portatori nel complesso di quote rappresentanti il 100% della compagine associativa

- che sono presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica:

- Oyibo Robinson Samuel – Presidente

- Di Blasi Maria Giuseppa – Vice Presidente

- Sciagura Maria - Tesoriere

- che tutti i presenti si sono dichiarati sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e pertanto ne accettano la discussione.

Il Presidente dichiara la presente Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Di Blasi Maria Giuseppa, che accetta.

Passando alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, non opponendosi alcuno, il Presidente illustra le motivazioni che rendono opportune le



modifiche dello statuto della suddetta Associazione, in linea con l'ordine del giorno in precedenza enunciato, ribadendo che l'associazione, già priva di personalità giuridica, nello specifico, non intende, comunque, acquisirla con l'iscrizione al R.U.N.T.S., non rendendosi, pertanto, necessari gli adempimenti contemplati dall'articolo 22 del Codice del Terzo settore e, in particolare, quelli relativi alla "stima" del patrimonio (minimo), ai fini del deposito ed iscrizione presso il sopra indicato pubblico registro.

L'assemblea, udite ed approvate le proposte del Presidente, dopo approfondita analisi sul tenore letterale dello statuto, da approvare, già portato a conoscenza di tutti gli associati, come il presidente conferma, esaurita la discussione, all'unanimità, per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare le modifiche dello statuto, secondo la versione aggiornata ed allegata sub "A", in modo da rivestire requisiti necessari al sopra esposto scopo (iscrizione al R.U.N.T.S. a cura dell'organo amministrativo), approvando, altresì, in particolare la modifica della denominazione dell'associazione da "SAMARIA GOSPEL OF LOVE MISSION ONLUS", in: "SAMARIA GOSPEL OF LOVE MISSION ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO", in sigla : "SAMARIA GOSPEL OF LOVE MISSION ODV", da integrarsi con la locuzione: "ENTE DEL TERZO SETTORE", in sigla "ETS", cosicché, ottenuta la detta iscrizione al R.U.N.T.S., la denominazione risulterà essere la seguente: "SAMARIA GOSPEL OF LOVE MISSION ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ENTE DEL TERZO SETTORE", in sigla: "SAMARIA GOSPEL OF LOVE MISSION ODV ETS".



L'assemblea delega, infine, al presidente dell'associazione, tutti i poteri necessari e strumentali affinché, la presente delibera, con l'allegato statuto, venga iscritta al

R.U.N.T.S..

Nessun altro prendendo la parola e non essendovi altro da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea alle ore 20 e minuti 30 (20,30).

Si richiede l'esenzione dall'imposta di registro e di bollo, ex art. 82 commi 3 e 5 codice del Terzo Settore, trattandosi di atto relativo a Organizzazione di Volontariato (ETS) e costituente, il presente verbale, modifica di adeguamento dello statuto, in riferimento alla normativa di cui al codice del Terzo Settore, finalizzata all'ottenimento dell'iscrizione dell'Associazione al R.U.N.T.S..

F.to Oyibo Robinson Samuel

Samuel Robinson Oyibo

F.to Di Blasi Maria Giuseppa

Di Blasi Maria Giuseppa



ALLEGATO "A"

STATUTO

ART. 1) COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del Codice civile e del D. Lgs. n. 117/2017 (d'ora in avanti Codice del Terzo Settore) e successive modifiche, l'Associazione denominata: "Samaria Gospel of Love Mission Organizzazione di Volontariato", in sigla denominata: "Samaria Gospel of Love Mission ODV".

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore (in sigla ETS) contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Contestualmente alla predetta iscrizione l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione: "Samaria Gospel of Love Mission Organizzazione di Volontariato Ente del Terzo Settore", in sigla denominata: "Samaria Gospel of Love Mission ODV ETS"

ART. 2) SEDE LEGALE

L'Associazione ha sede legale in Scoglitti – frazione di Vittoria (RG), via Venezia n. 27 ed ha durata a tempo indeterminato. Essa potrà istituire, con delibera del consiglio direttivo, altre sedi, anche amministrative, nonché sezioni locali, nell'ambito del Comune ove trovasi la sede legale.

Con delibera dell'assemblea straordinaria potranno essere istituite sedi secondarie al di fuori dell'ambito del Comune in cui trovasi la sede legale.

ART. 3) ASSENZA SCOPO DI LUCRO-DIVIETO DISTRIBUZIONE UTILI

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si ispira ai principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia e pluralismo. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

du ul
gr
Q
B
m
A
d

amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) FINALITA', SCOPI, ATTIVITA'

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, mediante lo svolgimento di attività ed iniziative, anche di prevenzione, prevalentemente a favore di terzi, di interesse generale ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, con specifica attenzione alle problematiche della promozione umana dei soggetti svantaggiati (compresi associati e partecipanti), disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee, tossico-dipendenti, alcolisti, indigenti, anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico, minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza, profughi, immigrati non abbienti, componenti di collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari.

In ambito teorico, essa intende sensibilizzare la pubblica opinione attraverso corsi di formazione, conferenze, dibattiti, convegni, pubblicazioni, stages in Italia e all'estero ed eventi in genere riguardanti le problematiche inerenti le finalità e gli scopi perseguiti dall'Associazione.

In ambito pratico l'Associazione intende promuovere interventi per favorire l'inserimento e l'integrazione dei soggetti previsti nel presente articolo e delle loro famiglie nel tessuto sociale e lavorativo, attraverso azioni di consulenza legale, assistenza psicologica, inserimento nel sistema scolastico, promozione di corsi



d'italiano ed educazione civica, corsi di formazione professionale per l'inserimento nel mercato del lavoro, riqualificazione e valorizzazione delle professionalità esistenti. Essa intende inoltre organizzare attività per ciò che riguarda la promozione della interculturalità, in ambito nazionale e internazionale.

L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale con riferimento a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs n. 117/2017.

Al fine di perseguire le finalità enunciate, l'Associazione intende esercitare attività ricadenti nei seguenti ambiti:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e



successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed inter- nazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione in relazione all'attività dei servizi di campo sociale, assistenziale, educativo e formativo, volti a facilitare l'inserimento nella vita dei soggetti previsti dal presente articolo, agirà imprimendo un'etica morale conforme alla dottrina biblica ed ispirandosi alla carità cristiana e gestendo, stabilmente o temporaneamente, i seguenti servizi e le seguenti attività:

- a) attività di assistenza sociale e di beneficenza nei confronti in particolare di minori in stato di indigenza e di abbandono;
- b) attività, servizi e centri di riabilitazione;
- c) centri diurni e centri socio-educativi di accoglienza;
- d) servizi domiciliari assistenziali, educativi, di sostegno e riabilitazione a favore di soggetti svantaggiati nell'accezione sopra precisata;
- e) percorsi riabilitativi e formativi rivolti alle persone in stato di bisogno precedentemente menzionate;
- f) attività di sensibilizzazione della comunità sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone svantaggiate;
- g) attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate per l'affermazione dei loro diritti.

L'Associazione potrà svolgere parte delle proprie attività in collaborazione con altri

Handwritten signatures and initials in blue ink:
- A large, stylized signature at the top.
- A signature below it.
- A signature below that.
- A signature below that.
- A signature below that.
- A signature below that.
- A signature below that.

soggetti, organizzazioni ecc. che ne condividono e ne siano affini per principi e finalità, riservandosi di usare nelle proprie comunicazioni le locuzioni più idonee. In particolare l'associazione mediante attività progettuali autonomamente e/o in collaborazione con altri soggetti giuridici (imprese, associazioni, ecc.) intende incrementare lo sviluppo e il benessere sociale realizzando attività utili per l'associazione stessa e delle sue risorse umane servendosi eventualmente inoltre di una propria area imprenditoriale inclusiva di attività di tutoraggio.

È fatto espresso divieto di svolgere qualsiasi attività diversa da quelle appena elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione, conformemente a quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, potrà esercitare anche attività diverse da quelle sopra riportate, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale esercitate, secondo criteri e limiti stabiliti dal Decreto Ministeriale citato nel sud- detto articolo. Il Consiglio Direttivo è delegato ad individuare tali attività diverse da svolgere nei limiti di cui al comma precedente.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ASSOCIATI - VOLONTARI - LAVORO RETRIBUITO

ART. 5) VOLONTARI

L'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite

dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e/o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfettario.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 6) LAVORO RETRIBUITO

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari conformemente a quanto stabilito dall'art. 33 del Codice del Terzo Settore.

ART. 7) AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche, anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che intendono contribuire al raggiungimento esclusivo degli scopi previsti dal

ml id

SH
Q

DBV

W

A

B

presente Statuto e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. condividere gli scopi e la finalità dell'Associazione;
- b. accettare il presente Statuto ed i Regolamenti Interni.

La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Le organizzazioni private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

ART. 8) DIRITTI-DOVERI ASSOCIATI

Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall'articolo relativo alla perdita della qualifica di associato. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi degli associati sono annotati nel libro associati dell'Associazione.

Tutti gli associati regolarmente iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali.

ART. 9) MODALITA' AMMISSIONE ASSOCIATO

Per essere ammessi associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- a. indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza, indirizzo email cui ricevere tutte le comunicazioni sociali.

b. dichiarare di aver preso visione e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda. Il Consiglio delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di non ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi sessanta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 10) QUOTA ASSOCIATIVA

Gli associati, sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, ed all'osservanza dello Statuto, e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota associativa deve essere versata entro i termini previsti, pena la decadenza dello status di socio per morosità.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.

ART. 11) PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

Lo status di associato si perde per recesso, morosità, esclusione. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve

[Handwritten signatures in blue ink]

comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

Gli associati sono espulsi (esclusi) per i seguenti motivi, nel rispetto, comunque, del principio di non discriminazione, sempre in riferimento, naturalmente, agli scopi dell'associazione:

- a. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. L'associato espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea degli associati, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- 
- L'Assemblea degli associati;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente;
 - Organo di controllo, solo se obbligatorio per legge (superamento limiti ex art. 30, D. Lgs. n. 117/2017) o se facoltativamente istituito dall'Assemblea degli associati.

Ai componenti degli Organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 13) ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZA

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.

All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto di voto tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, conformemente a quanto stabilito dall'art. 24 del D. Lgs. n. 117/2017

All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:

- a. discutere e deliberare sui bilanci e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- b. eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo e degli altri organi dell'associazione e, quando previsto, ed eleggere e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. approvare le linee generali del programma di attività dell'associazione;
- d. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e



promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

- f. deliberare in merito agli eventuali ricorsi presentati dagli associati espulsi;
- g. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

- a. deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- b. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax, ecc.) purché vi possa essere un riscontro scritto dell'avvenuta comunicazione, contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 14) CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ASSOCIATI

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri oppure dall'Organo di controllo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle



deleghe ed, in generale, il diritto di intervenire in Assemblea.

Il verbale redatto in occasione di ciascuna assemblea verrà firmato dal Presidente, dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori in caso di votazioni.

ART. 15) VALIDITA' E PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Per la validità delle delibere assembleari, si fa riferimento all'art. 21 cod. civ..

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare, oltre a se stesso, sino ad un massimo di altri due associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza della metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente statuto.

ART. 16) ASSEMBLEA IN VIDEOCONFERENZA

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro



consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 17) PRINCIPIO DEL VOTO SINGOLO

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, la votazione avviene a scrutinio segreto. Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del codice civile.

ART. 18) CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri (minimo tre), eletti dall'Assemblea fra gli associati, e resta in carica per tre esercizi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

I membri del Consiglio sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti; il consigliere così eletto rimane in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.

Nel caso in cui l'Assemblea degli associati non abbia provveduto ad individuare le relative cariche al momento delle elezioni, nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e/o il Tesoriere.

2. Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun

compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 19) RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Nel caso in cui sia composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti i tre componenti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 20) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPETENZE

Il Consiglio Direttivo:

- a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea degli associati;
- b. cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d. stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- e. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- f. delibera circa l'ammissione e l'espulsione degli associati (salvo ricorso

dell'interessato all'assemblea degli associati);

- g. determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;
- h. delibera l'eventuale svolgimento di attività diverse, e ne documenta il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- i. ratifica o respinge i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente;
- j. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 21) CONVOCAZIONI CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei membri e comunque almeno una volta ogni tre mesi.

La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno rispettando nei casi ordinari un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

ART. 22) PRESIDENTE -RAPPRESENTANZA LEGALE

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di

straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

ART. 23) IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

ART. 24) L'ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie.

L'Organo di Controllo elegge, nella sua prima riunione, nel suo seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

L'Organo di Controllo potrà essere anche monocratico conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 2 del D. Lgs. n. 117/2017.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da

Handwritten signatures in blue ink:
1. m al
2. [Signature]
3. [Signature]
4. [Signature]
5. [Signature]
6. A
7. B

almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Organo di Controllo può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

L'Organo di controllo, dura in carica tre esercizi ed i relativi membri sono rieleggibili.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rimanda alla disciplina di cui agli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25) IL PATRIMONIO E LE RISORSE ECONOMICHE

Il fondo patrimoniale dell'Associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente statuto, ed è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a. dalle quote associative, dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b. dai contributi dei privati, erogazioni e lasciti diversi;
- c. dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d. dalle rendite del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e. da rimborsi derivanti da convenzioni con Enti Pubblici;
- f. dai rimborsi delle spese per le attività di interesse generale svolte e/o dagli eventuali contributi-proventi derivanti da tali attività svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
- g. dai rimborsi delle spese, contributi-proventi derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017 svolte secondo le modalità, i termini ed i limiti consentiti alle Organizzazioni di volontariato dalla normativa vigente;
- h. proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali.

ART. 26) INTRASMISSIBILITA' QUOTA ASSOCIATIVA

Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

ART. 27) I LIBRI SOCIALI E DIRITTO CONSULTAZIONE DA PARTE DEGLI ASSOCIATI

Oltre alla tenuta dei libri e scritture contabili prescritti dagli artt. 13 e ss. del D. Lgs.

n. 117/2017, l'Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- Libro degli associati;
- Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea degli associati;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuto a cura dello stesso organo.

Gli associati hanno diritto di ottenere informazioni dal Consiglio Direttivo sulle questioni riguardanti l'Associazione.

I libri dell'Associazione sono consultabili dall'associato che ne faccia motivata istanza da presentare all'organo che ne cura la tenuta; la richiesta degli associati deve essere formulata con un preavviso di almeno quindici giorni.

ART. 28) IL BILANCIO/RENDICONTO ANNUALE E BILANCIO SOCIALE

Il bilancio dell'Associazione, comprendente l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria degli associati entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio di esercizio è formato dallo Stato Patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente con le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora i ricavi, rendite, proventi entrate siano inferiori a 220.000 euro il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il bilancio deve comunque contenere una sintetica

descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti e prevedere un inventario delle immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/2017, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore nei termini di legge.

Qualora nell'esercizio sociale siano conseguiti ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un milione di euro, sarà redatto il Bilancio Sociale dell'Associazione, a norma dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e s. m. e i., relativo all'esercizio sociale in cui è stato superato il limite di cui sopra, che deve essere approvato dal Consiglio Direttivo entro il trentuno marzo dell'anno successivo, e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro il 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Sarà inoltre cura del Consiglio Direttivo provvedere a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e s. m. e i. al ricorrere delle condizioni previste.

Il bilancio sarà depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore nei termini di legge.

ART. 29) IL RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Indipendentemente dalla redazione del bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le



entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 30) LO SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall'Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

ART. 31) DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO AD ALTRI ETS

In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, acquisito il parere positivo dell'Ufficio di cui all'art 45, comma 1, del citato D. Lgs. 117/2017.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 32) RINVIO ALLE LEGGI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al Codice sul Terzo Settore e successive modifiche e integrazioni.

F.to Oyibo Robinson Samuel *Samuel Robinson Oyibo*

F.to Di Blasi Maria Giuseppa *Di Blasi Maria Giuseppa*

Agenzia delle Entrate
Registrato a Ragusa il *31/03/2026*
N. *168* Serie *3*
Esatti Euro ... *ESENTE*

